



COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **INDIRIZZI SULL'AVVIO DELL'UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI LAVORO
OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITE MEDIANTE BUONI
LAVORO/VOUCHER.**

Il giorno **tre LUGLIO 2013**

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		presenti	assenti
SINDACO	BUSIN Alberto	(X)	()
ASSESSORI	BERTI Roberto	(X)	()
	FIORIN Enrico	()	(XG)
	BRAZZALE Flavio Palmino	()	(XG)
	BUSATO Giovanni	(X)	()
	POZZER Giuseppe	(X)	()
SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	(X)	()

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 28 giugno 2012, n. 92 di Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, in vigore dal 18 luglio 2012, all'articolo 1, commi 32 e 33, e la legge n. 134 del 7 agosto 2012, all'articolo 46-bis hanno apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio consistente nell'integrale sostituzione dell'art. 70 e parziale modificazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni;
- l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001, e sue modifiche e integrazioni, definisce l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali delle Amministrazioni Pubbliche, e tra queste, il lavoro accessorio, richiamando l'art. 70 del D. L.gs n. 276/2003;
- l'art. 70 del D. L.gs. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, reca le disposizioni che regolano l'utilizzo delle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti;
- nell'attuale contesto normativo caratterizzato da limitazioni sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per quelle a tempo determinato, l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio può essere uno strumento flessibile a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per poter comunque garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, pur nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e del patto di stabilità interno;
- la possibilità di utilizzo di lavoro occasionale accessorio per gli Enti Pubblici, nella nuova formulazione dell'art. 70, comma 3 vede superate le precedenti limitazioni che distinguevano l'impiego dei buoni lavoro per la tipologia degli enti locali rispetto ad un novero specifico e tassativo di attività di prestatori, la nuova norma, infatti, estende per tali tipologie di committenti le possibilità di utilizzo del lavoro occasionale accessorio con sole limitazioni di tipo economico;
- nell'ambito dell'attività svolta dalla squadra operai sono emerse esigenze straordinarie, difficilmente soddisfabili attraverso il personale attualmente in servizio, relativamente a lavori di giardinaggio, manutenzione degli edifici pubblici, strade, parchi, aree verdi, nonché per lo svolgimento di attività operative nell'ambito di iniziative e manifestazioni culturali e sociali;

DATO ATTO che le categorie di prestatori utilizzabili per lavoro occasionale accessori da parte di un committente pubblico sono le seguenti:

- pensionati: titolari del trattamento di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità assegno sociale, assegno ordinario di invalidità compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa;
- disoccupati, inoccupati, lavoratore autonomo o subordinato, full-time e part-time;
- studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, è consentito durante i periodi di vacanza o in alternativa il sabato e la domenica; diversamente possono svolgere il lavoro occasionale gli studenti con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università;
- lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito;

EVIDENZIATO che la nuova normativa sui buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio spostando dal committente al

prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite, prevedendo che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore a:

- 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti;
- 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito;

PRESO ATTO dell'indicazione della natura oraria del buono lavoro pari a 10 euro nominali commisurata alla prestazione di un'ora di lavoro, comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella a favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni e di un compenso al concessionario (inps) per la gestione del servizio, cioè il corrispettivo netto della prestazione a favore del prestatore è quindi pari a 7.50 euro;

RITENUTO in attuazione di quanto in premessa, esprimere indirizzo al Segretario Generale/Direttore e ai Responsabili di Servizio competenti, per l'assunzione di specifico impegno di spesa per l'acquisto dei buoni lavoro e per l'attuazione del presente provvedimento, il tutto per una spesa preventivata e presunta di € 11.300,00;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Personale, contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario Generale/Direttore;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di esprimersi in indirizzo ed approvare, per tutte le motivazioni e finalità esposte nelle premesse, di avvalersi per l'anno 2013 di lavoro occasionale retribuito mediante buoni lavoro (voucher), a fronte dell'esecuzione di attività lavorative da parte di pensionati, percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito o di disoccupati, o studenti, il tutto per una spesa preventivata e presunta di €. 11.300,00;
- 2) di dare atto che l'attività sarà svolta nell'ambito dei lavori della squadra operai, relativamente a lavori di giardinaggio, manutenzione degli edifici pubblici, strade, parchi, aree verdi, nonché per lo svolgimento di attività operative nell'ambito di iniziative e manifestazioni culturali e sociali;
- 3) di incaricare il Segretario Generale/Direttore e i Responsabili di Servizio competenti dell'attuazione del presente espresso indirizzo, e di ogni operatività attinente, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto dei buoni lavoro;
- 4) di demandare all'Ufficio Personale ogni attività connessa al presente atto;
- 5) di demandare al Responsabile di Servizio gli impegni di spesa pertinenti;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Ufficio Ragioneria

VISTO: si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo

Ufficio **Personale**

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

Il Responsabile del Servizio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità

Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba dott. Maria

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Busin Alberto

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio:

Zanè, lì 4 luglio 2013

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal _____

e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
